



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 28/11/2013

Oggetto: **DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DEGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011 E 1, 2 E 2 BIS D.L. 102/2013 CONVERTITO IN L. 124/2013.**

L'anno **duemilatredici**, addì **ventotto**, del mese di **novembre**, alle ore **21:25** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. SILVANO ROBERTO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. MILOSCIO DOMENICO	Consigliere	X	
4. TAVELLA GIUNLUCA	Consigliere	X	
5. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere	X	
6. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
7. BOTTAZZI EUGENIA	Consigliere		X
8. BARCO CRISTIANO	Consigliere	X	
9. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
10. MASTORCI MARA	Consigliere	X	
11. CERCHIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12. MEUCCI ALESSANDRO	Consigliere		X
13. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
14. CAPETO GIORGIO	Consigliere	X	
15. PORRO CRISTINA	Consigliere		X
16. MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
17. SILVANO STEFANO	Consigliere	X	
Totale		14	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. VISCA DR. MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ROBERTO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 28.11.2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DEGLI ARTT. 13 D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011 E 1, 2 E 2 BIS D.L. 102/2013 CONVERTITO IN L. 124/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal summenzionato Decreto sul Federalismo Municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

RILEVATO che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse comunali in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato Decreto Legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

ATTESO che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei Comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei Comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del Decreto Legge n. 35/2013 (Legge. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai Comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e Comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) di quanto previsto dalla cosiddetta "*spending review*" di cui al Decreto Legge n. 95/2012 (Legge. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

RILEVATO che il Comune di Pozzolo Formigaro, per l'anno d'imposta 2012:

- non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

RICORDATO che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali nonché dell'articolo 13, comma 12-*bis*, terzo e quarto periodo del Decreto Legge n. 201 del 2011 (Legge n. 214/2011), il Mef ha rivisto le stime del gettito convenzionale IMU sulla base dell'andamento degli incassi, con conseguente rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti erariali:

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano, comunque la facoltà dei Comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 8 giugno 2013, n. 35 (convertito in Legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 13, comma 13-*bis* del D.L. n. 201/2011 (Legge. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle Deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

EVIDENZIATO che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 ha stabilito che le Deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei Regolamenti dell'Imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

PRESO ATTO che in materia di Aliquote e Detrazioni d'imposta l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla determinazione delle aliquote da parte dei Comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentono ai Comuni manovre agevolative e in particolare:

- la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-*bis*, in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8 in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 adottata in data 2/10/2013;

RICHIAMATO il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, la sospensione per le seguenti categorie di immobili del versamento della prima rata di acconto dell'Imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

RILEVATO, altresì, che l'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del summenzionato D.L. 54/2013 stabilisce che "*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*";

RICHIAMATO, infine, gli artt. 1, 2, 2 bis e 3 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in L. 124/2013 il quale stabilisce:

a) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, convertito in L. n. 85/2013;

- b) che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate e dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) l'attribuzione ai Comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

RELAZIONANO il Responsabile del Servizio Tributi e l'Assessore DE MARCO Giovanni i quali evidenziano che le aliquote base dell'Imposta già previste per il 2012 sono confermate anche per il corrente anno 2013, ovviamente per quanto afferisce le fattispecie imponibili. Il Responsabile chiarisce che in bilancio è ancora previsto l'introito derivante dal pagamento della 2^a rata dell'IMU che, comunque, non dovrebbe essere corrisposta ai sensi della normativa che sarà prossimamente emanata, ma questo non determinerà alcun squilibrio di bilancio in quanto il mancato gettito sarà integralmente compensato dai trasferimenti a tal fine erogati dello Stato ed, eventualmente, se le disposizioni di legge di prossima emanazione lo consentiranno, verrà adottata una variazione di Bilancio entro il 15 Dicembre p.v..

Interviene Sindaco il quale ricorda che per l'anno 2013 il gettito dei fabbricati rientranti nel gruppo catastale D andrà integralmente allo Stato e questo fatto è particolarmente gravoso dal punto di vista economico per il Comune, ma si è ritenuto, comunque, per non gravare la pressione fiscale a carico dei cittadini, di non aumentare le aliquote relative agli altri immobili.

Dopo breve discussione nella quale, in particolare, il Consigliere ORLANDO Enrico chiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità ai fini IMU, già prevista nel Regolamento disciplinante l'I.C.I., di assimilare all'abitazione principale i fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a discendenti o ascendenti in linea retta del titolare, chiarimenti che vengono forniti dal Responsabile.

RITENUTO di confermare per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per l'anno 2012:

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, nonché sulla base degli effetti delle disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €1.309.000,00:

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie e Patrimoniali, approvato con Deliberazione n°19 adottata dal Consiglio Comunale in data 13 Giugno 2013;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica e del Segretario Comunale in merito alla Legittimità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n° 10 e n° 4 astenuti (MANFREDINI MON ICA, ORLANDO ENRICO, CAPETO GIORGIO e SILVANO STEFANO) espressi in forma palese

DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno **2013** così come di seguito specificato:

- **aliquota base: 0,76%;**
- **aliquota ridotta: 0,4%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, limitatamente ai **fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta e, alla data della presente deliberazione, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fatta salva ogni eventuale e successiva disposizione normativa di Legge adottata in materia;**
- **aliquota ridotta: 0,2%** per fabbricati rurali ad uso strumentale **fatta salva ogni eventuale e successiva disposizione normativa di Legge adottata in materia che eventualmente esenti tale fattispecie di immobili dal pagamento dell'imposta;**

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	------------------

2. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di non prevedere ulteriori agevolazioni e aliquote ridotte;
3. di stimare in €.
1.309.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013;4. di inviare per via telematica la presente Deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che la presente Deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Internet Istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102.
6. Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicheranno le disposizioni di legge in materia anche ai fini dell'esatta individuazione delle fattispecie imponibili e di quelle esentate dal pagamento dell'imposta;
7. Di dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli n° 10 e n° 4 astenuti (MANFREDINI MONICA, ORLANDO ENRICO, CAPETO GIORGIO e SILVANO STEFANO) espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SILVANO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCA DR. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **28 novembre 2013**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCA DR. MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **03 dicembre 2013** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **03 dicembre 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCA DR. MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **03 dicembre 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCA DR. MARCO